

N^o 2239

Prot. n. 3 Req. fls. 321.

Ann. Immig.
16-9-10
Pury

E. B. 13-295

Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonização e Immigração

Anno: 1910.

M. Campes
19-9-312

Data 9 de Setembro de 1910.

Ribeirão-Preto.

Interessado Rizzo Francisco.

Assumpto Pedo a restituição de sua passagem e de sua familia
de Napoles á Santos.



J. Salles Jr.

O' Respeitavel Sr. Insp.
Ex. Sr. D. Secretario dos Negocios
da Agricultura de São Paulo

A' DIRECTORIA DE TERRAS,
COLONISACÃO E IMMIGRACÃO

SEP 19 1910

R. M. Branco.

LL

Rizzo Francisco tendo chegado
a Santos procedente de Napolis
pelo vapor Minas, no dia 2 de
Setembro, e tendo accedido os favores
da lei que auctorisa a restituição
da importância que despendeu
com as passagens de 3.ª classe
para si e sua familia, sem
requerer vos dignéis mandar
que lhe seja feita dita restituição.
O peticionario junta os docu-
mentos provando que se acha
com sua familia localisado na
fazenda Monte Alegre em
Ribeirão Preto

Ribeirão Preto 8 Setembro 1910
a Rogo de Rizzo Francisco

Edouardo Lemasson

Act. =

Just. do Trib.
Alfredo Matty



Sup.
327.



5420
M. Lucia

REGNO D' ITALIA

PASSAPORTO
PER L' ESTERO

ROMA

Tipografia del Ministero degli Affari Esteri

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in America, devono prendere imbarco su un piroscalo di vettore di emigranti, con biglietto rilasciato in Italia da uffici autorizzati.

Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di Agenzie di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in porti stranieri, perchè, accettando, andrebbero incontro a gravi inconvenienti: spese maggiori, viaggio spesse volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di Commissarii governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di lite, costose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco.

100

Il presente passaporto consta di venti pagine

N. del Passaporto 2785

del Regio Ufficio di Genova

REGIA SOCIETA' LIGURE BRASILIANA DI NAVI VAPORE MILITARI

IN NOME DI SUA MAESTA' 

VITTORIO **HOSPEDANTE EMIGRANTES**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

SET 2 1910 **SET 3 1910**

Livro 4 Fis. 10

Passaporto

citato a Pirra Francesco

figlio di Francesco
& Lucrezia Colomba

nato a Villa S. Lucia

il 20 Settembre 1871

residente a ivi

in provincia di Cosentino

di condizione contadino

Connotati del Titolare del Passaporto

Statura *1,76*
 Età *anni 28*
 Fronte *giusto*
 Occhi *castani*
 Naso *profilato*
 Bocca *giusta*
 Capelli *castani*
 Barba *2*
 Baffi *1*
 Colorito *bruno*
 Corporatura *giusta*
 Segni particolari *2*

FIRMA DEL TITOLARE

Annabella

Il presente passaporto è rilasciato per *S. Paolo*

Proprio
emigral spont. ed a proprie spese
 ed è valido *28* *anni*

Rib. grat. art. 6 comma
R.D. 11/1/1911

Lora 28 Giugno 1910
Il Sotto Prefetto



() stato o stati di destinazione.


() *28* *anni* ovvero fino al 1° aprile (per gli inscritti di leva di terra, o *28* *anni* per gli inscritti di leva marittima del anno *1910*) (art. 5, comma 2°, del regio decreto 31 gennaio 1901)

() *28* *anni* apposizione della marca speciale (o per la dichiarazione che il passaporto viene rilasciato gratuitamente a norma dell'art. 6, comma 2°, del regio decreto 31 gennaio 1901), bollo, data e firma dell'autorità che rilascia il passaporto. Se si tratta di passaporto rilasciato all'estero, in sostituzione della marca speciale l'ufficiale che lo rilascia annoterà, accanto al bollo, l'ammontare della tassa percetta.

Persone che accompagnano il Titolare

	COGNOME E NOME	Rapporto col Titolare	ETÀ
1	Vizzaccaro M. Elena	moglie	anni 38
2	Pirza Vincenzo	figlio	anni 11
3	Di M. Antonia	figlia	anni 6
4	Di Giulio	Di	anni 4
5	Di Giuseppa	Di	anni 2
6			
7			

(Art. 4 del R. Decreto 31 gennaio 1901).

Luogo di nascita	Osservazioni
Villa S. Lucia	
Di	
Parosile	
Di	
Di	
<p>anno n. al cont. pub.</p> <p>Lora 28 giugno 1910</p> <p>W. Sotto Prefetto</p> 	

1
1
1/2
1/4
1/4

All'Emigrante

N. 5-3



SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE

La Ligure Brasiliana

GENOVA

BIGLIETTO PERSONALE d'IMBARCO per N. 4 POSTI di 3^a CLASSE

Stazza lorda del vapore Tonn. 3060
 „ netta „ „ 2300
 Velocità alle prove miglia 13.28
DURATA VIAGGIO
 CIGNI 14/2
 (da GENOVA)

col vapore
 che partirà da **MINAS**
 per **NAPOLI**
SANTOS
 toccando di scalo i Porti di

HOSPEDARIA DE IMMIGRANTES
 SÃO PAULO 11 AGO 1910
 SET 3 1910
 Livro 919 Fls.
 GIBILTERRA

di bandiera italiana
 di bordo a Genova

NOME E COGNOME	Età	Cuccette	Piazze e Razioni
1. <i>Pirino Francesco</i>	38	1	
2. <i>moggi M^o Elena</i>	38	1	
3. <i>fy Vincenzo</i>	11	1	
4. <i>n M^o Cleonora</i>	6	1/2	
5. <i>n Giulio</i>	4	1/4	
6. <i>n</i>	2	1/4	
SPESA DI RETRIBUZIONI			
PER BAGAGLI E IMBARCO EMIGRANTI			
(Tariffa R. Isp. Emigrazione 3-3-1904)			
8. Piccoli colli			1.60
9. Bagaglio (inferiore a 50 Kgr.) - N.			1.00
9. Bagaglio (oltre 1-50 Kgr.) - N.80
10. Imbarco Emigranti			2.40
Totale			5.80
TOTALE			4

barco a Napoli avrà luogo il giorno 11-8-10
 Vapore *Carthago* di stazza tonn. 600
 Il passaggio Napoli - Genova è compreso nel nolo

Nolo di passaggio L.it. 109 per ogni posto commerciale.

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L.it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

DISTINTA

N. 4 posti a L.it. 109 Totale L.it. 436

Acconto pagato al Rappresentante in

ragione di L.it. per posto

A saldo pagato alla Compagnia L.it. 676

M. J. J. J.

- 8 AGO 1910

IL RAPPRESENTANTE

Per la Compagnia

Alfredo Duce

PAGATO

LEGGE SULL' EMIGRAZIONE (31 Gennaio 1901)

Art. 26. — L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

La domanda dovrà, all'estero esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel regno.

Art. 27. — Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia.

La commissione sarà composta dal presidente del tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e da due membri eletti dal consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Per gli affetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso. Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti da consoli, dagli uffici di protezione, da commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione e dai comitati locali.

La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario; non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione delle sentenze. Il commissariato preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.

Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti, ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposto verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

TABELLA N. 1, indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti imbarcati nei viaggi di cui all'art. 6 della legge sull'emigrazione.

DENOMINAZIONE dei generi alimentari	GIORNI DELLA SETTIMANA							Quantità totale per settimana
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	
Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a) Gr.	600	600	600	600	600	600	600	4.200
Carne di bue fresca (b).	300	300	—	300	—	300	300	1.500
Pasta di buona qualità, e di puro grano duro.	160	80	200	130	200	80	130	980
Riso di buona qualità.	—	60	—	60	—	60	60	240
Baccalà o stoccafisso, di buona qualità.	—	—	—	—	120	—	—	120
Tonno all'olio, di buona qualità.	—	—	70	—	—	—	—	70
Acciughe salate, di buona qualità.	—	—	30	—	30	—	—	60
Formaggio di buona qualità (c).	10	10	50	20	30	10	20	150
Patate.	100	—	100	50	100	50	50	450
Fagioli.	50	40	50	—	70	50	—	280
Lenticchie.	—	50	—	—	—	—	—	50
Piselli secchi.	—	—	—	—	—	—	50	50
Cipolle.	—	—	—	50	—	50	—	100
Olio d'oliva puro di buona qualità.	20	20	30	20	30	20	30	170
Sale.	15	15	15	15	15	15	15	105
Pomodoro (conserva in pani).	5	—	5	10	10	5	10	45
Aceto di vino.	10	10	15	—	15	—	15	65
Pepe.	—	—	10	—	10	—	—	20
Caffè di buona qualità.	15	15	15	15	15	15	15	105
Zucchero bianco.	20	20	20	20	20	20	20	140
Vino italiano puro a non meno di 12 gradi litri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5

TABELLA N. 2, indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

GIORNI della settimana	COLAZIONE	PRANZO	CENA
Lunedì	Caffè e pane oppure caffè e biscotto	Pasta in brodo - Carne lessa e fagioli accomodati - Vino - Pane.	Pasta in brodo - (magro) Carne - patate in stufato - Vino - Pane.
Martedì	id.	Riso in brodo - Carne guarnita con lenticchie - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne e fagioli in zimino - Vino e Pane.
Mercoledì	id.	Pasta al magro - Tonno all'olio con patate in insalata - Formaggio - Vino - Pane.	Minestrone con fagioli - Acciughe salate - Formaggio - Vino e Pane.
Giovedì	id.	Pasta asciutta - Carne al ragù con cipolle - Vino e Pane.	Riso in brodo - (magro) Carne e patate in stufato - Vino - Pane.
Venerdì	id.	Pasta al magro - Baccalà con patate in stufato - Vino - Pane.	Minestrone - Fagioli e patate - insal. - Acciughe salate - Formaggio - Vino - Pane.
Sabato	id.	Riso in brodo - Carne guarnita con fagioli - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne con patate e cipolle - Vino e Pane.
Domenica	id.	Pasta asciutta - Carne guarnita con piselli - Vino - Pane.	Riso in brodo (magro) - Carne e patate in insal. - Vino - Pane.

a) — Nella colazione in luogo del pane fresco, può essere distribuito biscotto di buona qualità in ragione di 3/4 del peso di pane che esso sostituisce.

Nella panificazione si dovranno adoperare almeno 700 grammi di sale per ogni quintale di farina.

Il Commissario Governativo potrà fare aumentare la razione di pane per le persone per cui ne riconosce la necessità.

b) 2. — La razione di carne s'intende pesata cruda, con la tolleranza di un quarto di peso di ossa. È proibita la distribuzione di carne di vacca o di tori ingrassati. Solo in caso di necessità assoluta è concesso di sostituire carne in conserva, nella proporzione di otto decimi del peso della razione di carne fresca.

c) 3. — Il formaggio nei giorni di magro (mercoledì e venerdì) si distribuisce anche come companatico.

Per condimento il formaggio deve essere italiano di buona qualità per companatico è ammesso il formaggio di Olanda.

d) 4. — Invece dell'olio si può qualche volta far uso dello strutto di maiale, col 10 per cento in più dell'olio che sostituisce, purché il Commissario Governativo ne abbia constatato volta per volta la purezza e la buona conservazione.

CONDIZIONI DI PASSAGGIO

Art. 1. — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 2. — L'Amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitano in conformità al regolamento di bordo.

Art. 3. — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplosive ed infiammabili. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurle, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione a tali prescrizioni.

Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dalle infrazioni a tali prescrizioni.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato



Cartorio de Paz e Registro Civil do Districto de Ribeirão Preto

5

N.º

Ribeirão Preto, 10 de Setembro de 1910

Attesto que, Rizzo Francisco e sua familia, naturaes de Italia, acham-se localizados na fazenda Monte Alegre, neste Districto de propriedade do cidadão Francisco Schmitt. O referido é verdade que firmo sobre a fé do meu cargo.

Ribeirão Preto, 10 de Setembro de 1910
O segundo Tabelião de Paz,
Domingos Ribeiro



Recebi a firma supra.
Ribeirão Preto, 10 de Julho 1910.

Em cumprimento do
Antonio Pereira da Silva Junior
1.º Tabelião



6

A'Hospedaria de Immigrantes para que se sirva informar.

São-Paulo, 15 de Setembro de 1910.

Mentus

Director.



ROYAL
VELLUM

7

N. 464.

Cumpre-me informar que o requerente Rizzo Francesco, expontaneo, de nacionalidade italiana, com 58 annos, agricultor, acompanhado de sua mulher, Maria Elena, de 38 annos, e de seus filhos, Vincenzo, de 11, Antonia, de 6, Giulio, de 4 e Giuseppe, de 2 annos, embarcou no porto de Napoles, pelo vapor "Minas" entrou, nesta Hospedaria, a 3 deste, e seguiu para a fazenda do Snr. Cel. Francisco Schmidt, na estação de Ribeirão Preto, contractado de accordo com a procura n. 2.112 e recibo de caderneta n. 15.471. O requerente já esteve no Brasil.

Hospedaria de Immigrantes, São Paulo, 17 de Setembro de 1910.

M. J. Torres
Director.



Secretaria da Agricultura

Em de de 1910

Os documentos apresentados pelo requerente estão regulares.

Entrou na vigência do dec. 1894, de 13-4-910 e contractou-se por intermédio da Hospedaria.

Deve apresentar atestado de primitiva localização.

Dispendeu, de accordo com o dec. de fb. 3, liras - : 676,00.

26/9/1910 / *Leven Vampé*
- amanuense.

De accordo pela restituição, depois de apresentados o atestado que julga

27/9/1910
Atteente
Leven



A vista das informações de accordo pela restituição de forçamentos setenta e seis liras, nos termos propostos.

28/9/10

Ruyzido Jefem
Director Geral.

Sim, no termos propostos -

2-10-910

F. J. J. J.

Cum -

Compro o despacho a 5-10-510

Indu

Guia á Contadoria a 8/10/910

João Antão

Certifico que Rizzo Francisco e
sua familia antes de ir para
a Italia estiverem trabalhando
como colonos na fazenda
Santo Antonio em Ribeirão Preto
durante oito annos e por
ser verdade passo o presente

Ribeirão Preto 28 Setembro 1910



Francisco Almeida

Recebi a firma supra.

Ribeirão Preto, 29 de Setembro 1910.

Com At. S. P. S. J.

Antonio Pereira da Silva Junior

